REGOLAMENTO (CEE) N. 3047/74 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1974

relativo all'apertura, ripartizione e modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ai prodotti finiti e semilavorati dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti industriali finiti e semilavorati dei capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles, originarie dei paesi in via di sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia del dazio doganale ; che le importazioni preferenziali si effettuano a concorrenza dei massimali, calcolati in valore per ogni prodotto, sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una quota sostanziale a quelli meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità (importo di base), maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi (importo supplementare) ; che questo importo supplementare è variabile ed è calcolato annualmente sulla base delle ultime cifre disponibili senza che tuttavia possa risultarne una riduzione del massimale ;

considerando tuttavia che, data la natura particolare che può presentare il commercio dei prodotti tessili oggetto del presente regolamento, sembra opportuno calcolare in tonnellate i massimali delle importazioni preferenziali, tenendo conto delle consegne effettuate dai soli paesi beneficiari ; che inoltre, tenendo conto particolarmente del livello apprezzabile delle forniture dei prodotti in questione nella Comunità da parte dei paesi terzi interessati, sembra adeguato, salvo casi particolari, limitare le importazioni a titolo preferenziale, provenienti da un solo paese beneficiario, al 20 o al 30 % del massimale fissato per categoria dei prodotti interessati ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola secondo la quale essa è stata avanzata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e che, in particolare, può essere successivamente ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando inoltre che la Conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri o aderenti alle Comunità europee, tenutasi a Parigi dal 19 al 21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare gradualmente, su scala mondiale, una politica globale di cooperazione allo sviluppo che comporti soprattutto un miglioramento delle preferenze generalizzate, con l'obiettivo di realizzare una regolare espansione delle importazioni di prodotti manufatti in provenienza dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971 alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle per il 1975 ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione [1], il regime delle

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

preferenze tariffarie generalizzate si applica nei nuovi Stati membri dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che, tenendo conto dei termini dell'offerta in questione e del succitato miglioramento del regime delle preferenze, gli importi di base e supplementare di cui sopra si riferiscono normalmente al 1971 ; che, tuttavia, per i prodotti del settore tessile nel 1974 si è potuto ovviare alle complessità dei dati da applicare, combinata con l'obiettivo del succitato miglioramento del regime delle preferenze, unicamente maggiorando del 50 % i massimali fissati per il 1973 ; che la stessa situazione si presenta per l'anno 1975, per cui il suddetto miglioramento può essere concretato soltanto maggiorando forfettariamente e uniformemente del 5 % i massimali fissati nel 1974 ;

considerando che di conseguenza, per i prodotti compresi nell'allegato A, originari dei paesi enumerati nell'allegato B, è opportuno che la Comunità apra per il 1975 contingenti tariffari comunitari in esenzione da dazi doganali entro i massimali espressi in unità di conto o in tonnellate, indicati per ciascuno dei suddetti prodotti ;

considerando che le imputazioni su ciascuno di questi contingenti tariffari debbono, per i prodotti originari dell'uno o dell'altro dei paesi succitati, essere contenute nei limiti di una percentuale determinata dell'importo del contingente ; che è necessario riservare il beneficio di questi contingenti tariffari ai prodotti originari dei paesi considerati, ove la nozione di « prodotti originari » deve essere stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [1] ;

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrotta applicazione del tasso previsto per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti ; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra poter rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, alla luce dei principi sopra enunciati; che inoltre, a tale scopo e nel quadro del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sui contingenti possono riguardare unicamente prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo e da un certificato di origine ;

considerando che l'applicazione dei principi generalmente prescelti in materia di ripartizione per i contingenti tariffari comunitari finora aperti porta nel caso specifico, tenendo conto della diversità dei prodotti in questione e della specificazione dei paesi beneficiari, a calcoli resi più disagevoli soprattutto per il fatto che i dati satistici richiesti si rivelano talvolta incompleti o insufficientemente precisi e rappresentativi ; che i termini imposti da detti calcoli non possono conciliarsi con la continuità necessaria nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione ; che, stando così le cose, è necessario ancora a questo stadio ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in questione tra gli Stati membri ; che, basandosi su criteri di ordine economico generale, relativi al commercio esterno nel suo insieme o propri del settore tessile, del prodotto nazionale lordo e della popolazione, le percentuali di partecipazione iniziale di ciascuno degli Stati membri agli importi contingentali vengono fissate come segue, per l'esercizio contingentale considerato :

Germania	27,0 %
Benelux	10,0 %
Francia	19,0 %
Italia	14,0 %
Danimarca	7,0 %
Irlanda	1,0 %
Regno Unito	22,0 %

considerando che, senza peraltro arrecare pregiudizio alla natura comunitaria dei contingenti tariffari considerati, a questo stadio sembra ancora possibile stabilire un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tra gli Stati membri ; che, inoltre, la ripartizione assunta dal presente regolamento non pregiudica minimamente la possibilità di ricorrere al metodo generale di ripartizione dei contingenti tariffari comunitari che comporta l'istituzione di una parte di riserva ; che però in questo settore particolarmente sensibile, tale principio può essere applicato soltanto progressivamente, tenendo tuttavia conto delle modalità di gestione fissate nel quadro generale del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate ; che, allo stadio attuale, questa ripartizione sembra potersi effettuare in generale secondo le percentuali indicate nella tabella precedente ; che, tuttavia, per taluni filati e tessuti di fibre tessili sintetiche e per lo spago di sisal delle voci nn. 51.04, 56.05 A, 56.07 A ed ex 59.04 della tariffa doganale comune un nuovo Stato membro, il Regno di Danimarca, effettua da parecchi anni importazioni relativamente elevate da taluni paesi in via di sviluppo, che lo spingono ad abbandonare ogni produzione degli articoli in que-

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

stione ; che a titolo transitorio, conviene tener conto di questa situazione particolare concedendo al suddetto Stato membro una maggiorazione di aliquota, senza limitazione di accesso a quest'ultima da parte dei paesi beneficiari delle preferenze generalizzate ;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi-Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite alla suddetta Unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1975 i dazi della tariffa doganale comune e i dazi delle tariffe dei nuovi Stati membri relativi ai prodotti di cui all'allegato A sono totalmente sospesi nel quadro di contingenti tariffari comunitari per un volume, espresso in tonnellate, indicato per ciascuno di essi nella colonna 3 del suddetto allegato.

L'Irlanda è autorizzata ad applicare dazi contingentali uguali a quelli che essa applica per gli stessi prodotti nei confronti degli Stati membri diversi dal Regno Unito.

2. Il beneficio di ciascuno di questi contingenti tariffari è riservato ai prodotti originari dei paesi enumerati nell'allegato B. Tuttavia le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità non sono imputabili su detti contingenti tariffari. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Per quanto riguarda i tappeti che figurano nell'allegato A compresi nella sottovoce n. 58.01 ex A, il certificato di origine relativo a questi prodotti deve indicare il numero di nodi per metro di catena.

3. Su ciascuno degli importi dei contingenti tariffari suindicati, l'imputazione è limitata, per ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 2, all'importo massimo indicato in percentuale e in tonnellate nella colonna 4 dell'allegato A relativamente a ciascuna delle categorie di prodotti.

4. Ogni modifica dell'allegato B, in particolare quelle apportate mediante aggiunta di nuovi paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente dei volumi contingentali e degli importi massimi che figurano nelle colonne 3 e 4 dell'allegato A.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari comunitari citati all'articolo 1 sono ripartiti in aliquote che ammontano, per ciascuno Stato membro, agli importi corrispondenti alle quantità indicate nella colonna 5 dell'allegato A per ogni categoria di prodotti.

2. Alle aliquote così attribuite alla Danimarca per taluni prodotti delle voci nn. 51.04, 56.05 A, 56.07 A e ex 59.04 sono maggiorate nelle misure stabilite nella nota in calce all'allegato A.

Il paragrafo 3 dell'articolo 1 non si applica a questa maggiorazione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso all'aliquota loro attribuita.

2. Lo stato di esaurimento effettivo delle aliquote degli Stati membri è costatato sulla base delle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo e da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Una merce può essere ammessa al beneficio di un contingente tariffario unicamente se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 è presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 4

La Commissione prende tutte le misure utili affinché venga rispettato l'importo massimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Quando a livello comunitario le imputazioni dei prodotti originari di ciascuno dei paesi elencati all'allegato B, sull'uno o sull'altro dei contingenti tariffari comunitari, raggiungono l'importo massimo di cui alla colonna 4 dell'allegato A, la Commissione comunica senza indugio agli Stati membri la data alla quale, tenendo conto di quanto sopra, nei confronti del paese interessato deve essere

ripristinata la tariffa normale. Questa informazione forma oggetto di una pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto degli articoli precedenti.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti oggetto di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi in via di sviluppo

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in tonnellate) (5)	
				in %	in t		
1	51.01	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto: A. Filati di fibre tessili sintetiche B. Filati di fibre tessili artificiali: II. altri	1 418	50	709	Germania: Benelux: Francia: Italia: Danimarca: Irlanda: Regno Unito:	382,86 141,80 269,42 198,52 99,26 14,18 311,96
2	51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02)	347	30	104	Germania: Benelux: Francia: Italia: Danimarca (1): Irlanda: Regno Unito:	93,69 34,70 65,93 48,58 24,29 3,47 76,34
3	56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: A. di fibre tessili sintetiche	575	20	115	Germania: Benelux: Francia: Italia: Danimarca (2): Irlanda: Regno Unito:	155,25 57,50 109,25 80,50 40,25 5,75 126,50
4	56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: A. di fibre tessili sintetiche	536	30	161	Germania: Benelux: Francia: Italia: Danimarca (3): Irlanda: Regno Unito:	144,72 53,60 101,84 75,04 37,52 5,36 117,92

(1) In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 26,90 t.
(2) In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 61,64 t.
(3) In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 464,30 t.

N. p'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (4) in %	Importo massimo per paese (4) in t	Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in t) (5)	
	58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:					
		ex A. di lana o di peli fini, con (per metro di catena):					
5		— 350 o meno di 350 modi	2 835	20	567	Germania:	765,45
						Benelux:	283,50
						Francia:	538,65
						Italia:	396,90
						Danimarca:	198,45
						Irlanda:	28,35
						Regno Unito:	623,70
6		— da più di 350 a 500 nodi	2 205	30	662	Germania:	595,35
						Benelux:	220,50
						Francia:	418,95
						Italia:	308,70
						Danimarca:	154,35
						Irlanda:	22,05
						Regno Unito:	485,10
	ex 59.04	Spago, corde e funi anche intrecciati:					
7		— di canapa	2 520	30	756	Germania:	680,40
						Benelux:	252,00
						Francia:	478,80
						Italia:	352,80
						Danimarca:	176,40
						Irlanda:	25,20
						Regno Unito:	554,40
8		— di sisal (agave sisalana)	630	30	189	Germania:	170,10
						Benelux:	63,00
						Francia:	119,70
						Italia:	88,20
						Danimarca (1):	44,10
						Irlanda:	6,30
						Regno Unito:	138,60
9		— di fibre tessili sintetiche	607	30	182	Germania:	163,89
						Benelux:	60,70
						Francia:	115,33
						Italia:	84,98
						Danimarca:	42,49
						Irlanda:	6,07
						Regno Unito:	133,54
10		— di altre materie tessili, salvo che in filati di cocco	473	30	142	Germania:	127,71
						Benelux:	47,30
						Francia:	89,87
						Italia:	66,22
						Danimarca:	33,11
						Irlanda:	4,73
						Regno Unito:	104,06

(1) In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, questa aliquota è maggiorata di 158 tonnellate.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Volume del contingente (in t) (3)	Importo massimo per paese (4)		Volume delle aliquote attribuite agli Stati membri (in t) (5)	
				in %	in t		
11	ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata: — non di cotone	269	30	81	Germania: Benelux: Francia: Italia: Danimarca: Irlanda: Regno Unito:	72,63 26,90 51,11 37,66 18,83 2,69 59,18
12	60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: B. di altre materie tessili	1 733	20	347	Germnaia: Benelux: Francia: Italia: Danimarca: Irlanda: Regno Unito:	267,91 173,30 329,27 242,62 121,31 17,33 381,26
13	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: ex II. altri, non di cotone ex B. altri, non di cotone	521	30	156	Germania: Benelux: Francia: Italia: Danimarca: Irlanda: Regno Unito:	140,67 52,10 98,99 72,94 36,47 5,21 114,62

ALLEGATO B

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

Afghanistan
Algeria
Alto Volta
Arabia Saudita
Argentina
Bahamas (isole)
Bangladesh
Barbados
Bahrein
Bhutan
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica popolare)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Cuba
Dahomey
El Salvador
Emirati arabi uniti:
- Abu Dhabi
- Dubai
- Ras-al-Khaimah
- Fujairah
- Ajman
- Sharjah
- Umm al Quaiwan

Equatore
Etiopia
Figi
Filippine
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giordania
Guatemala
Guinea
Guinea equatoriale
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Iugoslavia
Kenia
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malaisia
Malawi
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Qatar
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica araba dello Yemen
Repubblica centrafricana
Repubblica del Vietnam
Repubblica dominicana
Repubblica Khmère
Repubblica popolare democratica dello Yemen
Rwanda
Samoa occidentale
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Swaziland
Tanzania
Thailandia
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Zaire
Zambia